

# Ordinanza sullo stato civile (OSC)

## Modifica del .....

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile<sup>1</sup> è modificata come segue:

### *Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio*

<sup>1</sup> Gli sposi possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo (art. 160 cpv. 2 CC).

<sup>2</sup> Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome da nubile o celibe che assumeranno i loro figli. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo (art. 160 cpv. 3 CC).

<sup>3</sup> Competente ad accogliere la dichiarazione è l'ufficio dello stato civile al quale deve essere inoltrata la domanda d'esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio, o quello del luogo di celebrazione del matrimonio. Per matrimoni da contrarre all'estero la dichiarazione può essere rilasciata presso ogni rappresentanza svizzera o all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero.

<sup>4</sup> Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome è rilasciata indipendentemente dalla procedura preparatoria.

### *Art. 12a Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica*

<sup>1</sup> I partner possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro (art. 12a LUD).

<sup>2</sup> Competente ad accogliere la dichiarazione è l'ufficio che svolge la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica o documenta l'unione domestica registrata. Se l'unione domestica è registrata all'estero, la dichiarazione può essere rilasciata presso ogni rappresentanza svizzera o all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero.

<sup>1</sup> RS 211.112.2

<sup>3</sup> Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome è rilasciata indipendentemente dalla procedura preliminare.

*Art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio*

<sup>1</sup> Chi ha cambiato il proprio cognome in occasione del matrimonio, può, dopo lo scioglimento del matrimonio, dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile (art. 30a o 119 CC).

<sup>2</sup> Competenti a ricevere la dichiarazione sono per la Svizzera ogni ufficiale dello stato civile e per l'estero ogni rappresentanza svizzera.

<sup>3</sup> La firma è autenticata.

*Art. 13a Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata*

<sup>1</sup> Chi ha cambiato il proprio cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica, può, dopo lo scioglimento della stessa, dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile (30a LUD).

<sup>2</sup> Competenti a ricevere la dichiarazione sono per la Svizzera ogni ufficiale dello stato civile e per l'estero ogni rappresentanza svizzera.

<sup>3</sup> La firma è autenticata.

*Art. 14 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nel caso che un cittadino svizzero faccia la dichiarazione del nome prevista dall'articolo 12, 12a, 13, 13a, 37 capoverso 2 e 3, 37a capoverso 2 e 3 oppure 99c, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.

*Art. 18 Firma*

<sup>1</sup> La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

- a. il consenso al riconoscimento (art. 11 cpv. 4);
- b. la dichiarazione concernente il riconoscimento (art. 11 cpv. 5 e 6);
- c. la dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio (art. 12 cpv. 2);
- d. la dichiarazione concernente il cognome resa prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a cpv. 3);
- e. la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2);
- f. la dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (Art. 13a cpv. 2);

- g. la conferma della correttezza dei dati (art. 16a);
- h. la dichiarazione a comprova di dati non controversi (art. 17);
- i. la dichiarazione concernente il cognome del figlio (37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);
- j. il consenso del figlio al cambiamento del cognome (art. 37b cpv. 2);
- k. la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1);
- l. la conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4);
- m. la dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione di un'unione domestica (art. 75d cpv. 1);
- n. la dichiarazione che esprime la volontà di costituire l'unione domestica registrata (art. 75k cpv. 2);
- o. la dichiarazione concernente il cognome (art. 99c).

<sup>2</sup> Se una persona disposta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare, il funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5 annota tale circostanza per scritto e ne indica il motivo.

#### *Art. 21 titolo e cpv. 1 e 2*

##### *Matrimoni e dichiarazioni*

<sup>1</sup> La celebrazione del matrimonio e le dichiarazioni concernenti la volontà di costituire l'unione domestica registrata, il riconoscimento di un figlio nonché il cognome sono documentate dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'atto ufficiale.

<sup>2</sup> L'articolo 23 si applica per analogia alla competenza di documentare la dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio o il cognome, nei casi in cui è raccolte da una rappresentanza svizzera all'estero.

#### *Art. 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> Come cognome da celibe o nubile di una persona è registrato il cognome che aveva:

- a. immediatamente prima della celebrazione del suo primo matrimonio o della registrazione della prima unione domestica; oppure
- b. quello nuovo che ha acquisito in seguito alla decisione concernente il cambiamento del cognome.

#### *Art. 37           Cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio*

<sup>1</sup> Il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270 CC.

<sup>2</sup> Se i genitori portano cognomi diversi e in occasione del matrimonio non è stato determinato il cognome dei figli, al momento della nascita del primo figlio dichiara-

no all'ufficiale dello stato civile, con notificazione scritta della nascita, quale cognome da nubile o celibe assumeranno i loro figli.

<sup>3</sup> Se in occasione del matrimonio i genitori hanno determinato il cognome da nubile o celibe che assumeranno i loro figli, possono, con la notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla sua nascita, dichiarare per scritto e congiuntamente che il figlio porterà il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC).

<sup>4</sup> In Svizzera la dichiarazione può essere rilasciata presso ogni ufficiale dello stato civile. All'estero può essere rilasciata presso la rappresentanza svizzera.

<sup>5</sup> Le firme sono autenticate se la dichiarazione non viene fatta con la notificazione della nascita.

#### *Art. 37a      Cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio*

<sup>1</sup> Il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270a CC.

<sup>2</sup> Se l'autorità di protezione dei minorenni attribuisce loro l'autorità parentale in comune, i genitori possono, con la notificazione della nascita o entro un anno dal trasferimento dell'autorità parentale, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre (art. 270a cpv. 2 CC).

<sup>3</sup> Se è il solo detentore dell'autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiarazione (art. 270a cpv. 3 CC).

<sup>4</sup> La dichiarazione rilasciata secondo i capoversi 2 o 3 vale per tutti gli figli comuni.

<sup>5</sup> In Svizzera la dichiarazione può essere rilasciata a ogni ufficiale dello stato civile. All'estero può essere rilasciata presso ogni rappresentanza svizzera.

<sup>6</sup> Le firme sono autenticate.

#### *Art. 37b      Consenso del figlio*

<sup>1</sup> Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso (art. 270b CC).

<sup>2</sup> Il figlio deve dare personalmente il suo consenso. In Svizzera può comunicare il proprio consenso a ogni ufficiale dello stato civile. All'estero può comunicarlo a ogni rappresentanza svizzera.

#### *Art. 37c*

#### *Attuale art. 37*

#### *Art. 41 lett. c e d*

Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:

- c. il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC);
- d. il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 2 CC);

*Art. 99c            Disposizione transitoria alla modifica del 30 settembre 2011 del Codice civile*

<sup>1</sup> Le dichiarazioni ai sensi degli articoli 8a e 13d del titolo finale del Codice Civile oppure dell'articolo 37a LUD possono essere fatte a ogni ufficiale dello stato civile e all'estero a ogni rappresentanza svizzera.

<sup>2</sup> Le firme sono autenticate.

## II

La modifica del diritto in vigore è disciplinata nell'allegato.

## III

La presente modifica entra in vigore il .....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La présidente della Confederazione, Eveline  
Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina  
Casanova

*Allegato*  
(n. II)

## **Modifica del diritto vigente**

L'ordinanza del 27 ottobre 1999<sup>2</sup> sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

<sup>2</sup> RS 172.042.110

*Allegato 1*  
(art. 4 lett. a)

*N. II n. 4.1, 4.2, 4.4–4.8 e 7*

## **II. Ricevimento di dichiarazioni**

- 4.1 Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio (art. 12 cpv. 3 OSC) se rilasciata indipendentemente dalla procedura preparatoria del matrimonio:
- se le dichiarazioni sono presentate congiuntamente 75
  - se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante 60
- 4.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2 OSC) 75
- 4.4 Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a cpv. 2 OSC), se rilasciata indipendentemente dalla procedura preliminare:
- se le dichiarazioni sono presentate congiuntamente 75
  - se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante 60
- 4.5 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a cpv. 2 OSC) 75
- 4.6 Dichiarazione concernente il cognome del figlio se non è fatta con la notificazione della nascita (art. 37 cpv. 4, 37a cpv. 5 OSC) 75
- 4.7 Dichiarazioni di cui all'art. 99c OSC:
- se viene fatta una dichiarazione ai sensi dell'art. 8a tit. fin. CC 75
  - se viene fatta una dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a LUD 75
  - se la dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a della legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omolesuali<sup>3</sup> (LUD) è presentata singolarmente, per dichiarante 60

<sup>3</sup> RS 211.231

- 
- 4.8 Consenso del figlio (art. 37b cpv. 2 OSC) se non rilasciato con la dichiarazione di uno o entrambi i genitori 30
7. Dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 75h cpv. 1 OSC) 75

*N. III n. 9.1 frase introduttiva e 9.2 frase introduttiva*

### **III. Matrimonio e unione domestica registrata**

- 9.1 Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) nonché la dichiarazione concernente il cognome (art. 12 cpv. 1 e 2 e art. 14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC):
- 9.2 Esame della domanda per l'esecuzione della procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75b cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75d cpv. 1 OSC) nonché delle dichiarazioni concernente il cognome (art. 12a cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 75f cpv. 2 OSC):



*Allegato 3*  
(art. 4 lett. c)

*N. II n. 3.1, 3.2, 3.4–3.8*

## **II. Ricevimento di dichiarazioni**

- 3.1. Ricevimento, prima del matrimonio, della dichiarazione concernente il cognome, se è ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalla dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC):
- se le dichiarazioni sono presentate congiuntamente 75
  - se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante 60
- 3.2. Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2 OSC) 75
- 3.4. Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica, se rilasciata indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preliminare (art. 75b cpv. 2 OSC) o della dichiarazione ai sensi dell'art. 75d cpv. 1 OSC:
- se le dichiarazioni sono presentate congiuntamente 75
  - se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante 60
- 3.5. Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a cpv. 2 OSC) 75
- 3.6. Dichiarazione concernente il cognome del figlio se non è fatta con la notificazione della nascita (art. 37 cpv. 4, 37a cpv. 5 OSC) 75
- 3.7. Dichiarazioni di cui all'art. 99c OSC:
- se viene fatta una dichiarazione ai sensi dell'art. 8a tit. fin. CC 75
  - se viene fatta una dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a LUD 75
  - se la dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a LUD<sup>4</sup> è presentata singolarmente, per dichiarante 60

<sup>4</sup> RS 211.231

- 3.8 Consenso del figlio (art. 37*b* cpv. 2 OSC) se non rilasciato con la dichiarazione di uno o entrambi i genitori 30

*N. III n. 5.1 e 5.2*

**III. Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata**

- 5.1 Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC) nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio (art. 12 cpv. 3 OSC) oppure l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150
- 5.2 Ricevimento della domanda per la procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata presentata singolarmente o congiuntamente dai partner (art. 75*b* cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD12; art. 75*h* cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12*a* cpv. 2 OSC) oppure l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150